Nexia
Audirevi Scuola

ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RUNTS

Relatore: Paolo Giovanni Gatti - Partner Audirevi Spa

Data: 7 novembre 2024

Indice

01	**Principali caratteristiche della normativa D.Lgs 117/2017**
02	**Nuovi parametri per l'obbligatorietà di nomina dell'Organo di controllo**
03	**Inquadramento normativo dei bilanci degli ETS e nuovi limiti per la rendicontazione**

Principali caratteristiche della normativa D.Lgs 117/2017

Caratteristiche

Si definisce “terzo settore” dal momento che costituisce un altro ordine o classe rispetto alla sfera dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e a quella del mercato e delle imprese (secondo settore).

Vi fanno parte gli Enti che operano principalmente con finalità civiche o utilità sociale, e non per scopo di lucro.

Caratteristiche

La Riforma ETS, introdotta con il decreto legislativo numero 117 del 2017, ha provato a mettere ordine in un contesto molto vasto e con diversificate tipologie di associazioni introducendo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Per Terzo Settore si intende attualmente

«il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi»

Caratteristiche

Possono essere considerati enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del Decreto legislativo numero 117/2017, le seguenti realtà no profit:

- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- enti filantropici
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ESCLUSIONE DA ETS

Il testo della riforma del terzo settore indica anche quali soggetti sono esclusi dalla definizione. In particolare, viene fatta menzione dei seguenti casi di esclusione:

- le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001
- le formazioni e le associazioni politiche
- i sindacati
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- le associazioni di datori di lavoro

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono ammessi unicamente se perseguono gli interessi generali, previa adozione di un regolamento coerente con la legislazione su cos'è il terzo settore

DENOMINAZIONE ONLUS

Con la Riforma ETS, la denominazione di ONLUS è stata eliminata e le organizzazioni hanno dovuto adeguare i loro statuti assumendo una nuova forma in linea con le novità introdotte

Le ex ONLUS, infatti, sono entrate a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo aver adeguato lo statuto alle novità scegliendo una delle tre opzioni possibili:

- ODV, organizzazione di volontariato
- APS, associazione di promozione sociale
- Altro ente tra quelli previsti dall'articolo 4 del D.lgs 117/2017

RUNTS

Il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** può essere considerato come il pilastro della riforma ETS, in quanto vi sono confluiti tutti gli enti no profit tutelati dal legislatore e legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici previsti dalla normativa

A porre le basi per la sua operatività è il decreto ministeriale numero 106/2020 che, all'articolo 7, prevede che l'iscrizione nel RUNTS ha effetto "costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS"

RUNTS - sezioni

Le sezioni che compongono il RUNTS sono state ricavate da quanto descritto nell'art. 46 del D. Lgs 117/2017, e sono:

- **Organizzazioni di volontariato**, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
- **Associazioni di promozione sociale**, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
- **Enti filantropici**, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e seguenti del Codice;
- **Imprese sociali**, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le **cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- **Reti associative**, a cui sono iscritti gli enti di cui all'articolo 41 del Codice;
- **Società di mutuo soccorso**, a cui sono iscritti gli enti di cui all'articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione "imprese sociali" presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
- **Altri enti del Terzo settore**, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.

L'organizzazione amministrativa del RUNTS è distribuita su base nazionale e poi a cascata attraverso uffici regionali e provinciali, il registro contiene informazioni omogenee e predefinite, riguardanti ogni associazione ad esso iscritta

Nuovi parametri per l’obbligatorietà di nomina dell’Organo di controllo

Obbligatorietà

In base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore sono tenuti alla nomina dell'organo di controllo e di revisione al superamento di determinati limiti.

Tali limiti sono stati incrementati dalla L. 104/2024, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate.

(continua)

Obbligatorietà
Organo di controllo

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le associazioni ETS scatta al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti.

Limiti per la nomina dell'organo di controllo	Disciplina in vigore fino al 2.8.2024	Disciplina in vigore dal 3.8.2024
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	110.000 euro	150.000 euro
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	220.000 euro	300.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	5 unità	7 unità

Nelle fondazioni ETS l'Organo di Controllo è sempre richiesto a prescindere dal superamento di tali limiti

Obbligatorietà
Organo di revisione

L'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale per le associazioni e le fondazioni ETS scatta al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti.

Limiti per la nomina dell'organo di revisione	Disciplina in vigore fino al 2.8.2024	Disciplina in vigore dal 3.8.2024
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	1.100.000 euro	1.500.000 euro
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	2.200.000 euro	3.000.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	12 unità	20 unità

Operatività delle nuove disposizioni

Come chiarito dalla circ. Min. Lavoro e politiche sociali 9.8.2024 n. 6 (§ D), il periodo di osservazione (ossia i due esercizi consecutivi) per la verifica del superamento dei limiti dimensionali sopra indicati deve essere compiuta alla chiusura del bilancio 2024, considerando i bilanci 2023 e 2024.

Per gli enti neo-iscritti al RUNTS e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, invece, gli obblighi di nomina devono essere valutati in considerazione del biennio precedente all'iscrizione nel RUNTS.

Requisiti professionali

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore, il componente dell'organo di controllo, o almeno uno dei componenti dell'organo collegiale, dovrà essere scelto:

- fra gli iscritti: nella sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; nell'albo degli Avvocati; nell'albo dei Consulenti del lavoro
- fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche
- fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali

E' necessario che si tratti di professionisti in possesso di una profonda conoscenza della gestione, non solo organizzativa, degli Enti del Terzo Settore e adeguatamente formati

(continua)

Requisiti professionali

Oltre al requisito della professionalità, l'altro fondamentale principio che deve reggere la nomina e l'operato dell'organo di controllo è quello dell'**indipendenza**, che consente lo svolgimento dell'incarico secondo principi di obiettività e di integrità. In particolare, il requisito dell'indipendenza si sostanzia:

- in un corretto atteggiamento professionale che induce il componente dell'organo di controllo a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo (indipendenza cosiddetta "di fatto")
- nella condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del soggetto di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa (indipendenza "apparente" o "formale")

Oggetto del Controllo

Gli ambiti che l'organo di controllo deve presidiare sono quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 30:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni sulle attività di interesse generale e le attività diverse, sulla raccolta fondi e sul divieto di distribuzione , anche indiretta, degli utili
- attestazione della conformità della redazione del bilancio sociale alle linee guida ministeriali

(continua)

Oggetto del Controllo

Oltre a ciò, l'organo di controllo deve vigilare sull'adeguatezza del sistema del controllo interno, qualora adottato e sulla conservazione del patrimonio minimo degli enti che hanno ottenuto la personalità giuridica ai sensi del Codice del Terzo Settore

All'organo di controllo, in assenza del revisore legale, spetta anche l'adeguata verifica antiriciclaggio

Documentazione professionale

Costituiscono una fondamentale fonte di approfondimento della materia le:

- "**Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore**" elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

- Format per la predisposizione della relazione in sede di approvazione del bilancio per l'organo di controllo non incaricato della revisione legale

La Revisione

Conferimento incarico

Si ritengono pienamente applicabili i principi di revisione internazionale ISA Italia, e degli obiettivi generali:

- acquisire la ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazione come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti

ISA ITALIA

Principi generali	Individuazione rischi	Evidenze audit	Utilizzo lavoro di altri	Finalizzazione	Conclusioni
ISA 200 Obiettivi Generali	ISA 300 Pianificazione	ISA 500 Elementi probativi	ISA 600 Bilancio di gruppo e lavori altri revisori	ISA 450 Valutazione errori identificati	ISA 700 Formazione giudizio Relazione finale
ISA 210 Accordi termini incarichi	ISA 315 Comprensione Impresa e Valutazione rischi	ISA 501 Elementi probativi. Casi specifici	ISA 610 Utilizzo funzione Revisione interna	ISA 560 Eventi successivi	SA 700B Responsabilità revisore bilanci formato ESEF
ISA 220 Controllo qualità incarico	ISA 320 Significatività	ISA 505 Conferme esterne	ISA 620 Utilizzo esperti	ISA 570 Continuità Aziendale	ISA 701 Comunicazione degli aspetti chiave
ISA 230 Documentazione della revisione	ISA 330 Risposte Rischi identificati	ISA 510 Verifica saldi apertura		ISA 580 Attestazioni scritte	ISA 705 Giudizio con modifiche
ISA 240 Responsabilità del revisore relativamente alle frodi	ISA 402 Esternalizzazione attività a fornitori di servizi	ISA 520 Analisi comparativa			ISA 706 Richiami informativa e Altri aspetti
ISA 250 Leggi e regolamenti	ISA 540 Stime contabili	ISA 530 Campionamento			ISA 710 Informazioni comparative
SA 250 B Verifiche periodiche	ISA 550 Parti correlate				ISA 720 Responsabilità su Altre informazioni presenti nei documenti di bilancio
ISA 260 Comunicazione responsabili govenance					SA 720 B Giudizi sulla Relazione sulla Gestione
ISA 265 Comunicazione carenze Controllo Interno					ISCQ1 Controllo qualità

Attività di revisione

Sotto il profilo pratico, particolare attenzione dovrà essere prestata al principio di revisione internazionale ISA Italia 300 "Pianificazione della revisione contabile del bilancio", per impostare l'attività di revisione tenendo conto delle peculiarità proprie degli ETS ed in particolare nella definizione della strategia di revisione

Il revisore dovrà considerare i fattori che sono significativi nell'indirizzare il lavoro del team di revisione per una propedeutica impostazione di un corretto ed efficace piano di revisione. Pertanto massima attenzione ai seguenti fattori:

- identificazione delle aree di attività
- identificazione delle voci significative di bilancio
- valutazione dell'organizzazione e della governance dell'ente
- analisi dei rischi specifici
- analisi della specificità dell'Ente
- determinazione degli obiettivi e degli standard operativi

Giudizio

Il giudizio è espresso con riferimento a:

- il bilancio con riferimento a stato patrimoniale, rendiconto gestionale e la parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio (al pari della nota integrativa per le società)
- la coerenza del bilancio rispetto i contenuti della relazione di missione sull'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
- la conformità della relazione di missione con le norme di legge
- la dichiarazione sugli errori significativi (art. 14 del d.lgs. 39/2010, co. 2, lettera e)

OIC 35 – Principio contabile ETS

Caratteristiche

Il principio contabile OIC 35 dovrà essere utilizzato per la redazione dei bilanci di esercizio, previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, per gli Enti del Terzo settore (CTS) che non esercitano la propria attività principalmente in forma di impresa commerciale. Tali bilanci devono essere redatti secondo i nuovi schemi obbligatori previsti dal DM 5 marzo 2020

La prima applicazione dei nuovi schemi di bilancio e del principio contabile dedicato si realizzerà con il bilancio riferito al 2021 per gli ETS "di diritto" nel periodo transitorio, vale a dire Odv, Aps e Onlus ancorché non iscritte nel Runts

Finalità

La finalità del nuovo OIC 35 è quella di disciplinare i criteri per la presentazione del bilancio "ordinario" degli enti del Terzo settore (ETS), composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, e fa riferimento in particolare alla rilevazione e valutazione di fattispecie tipiche degli ETS come le erogazioni liberali e i costi e proventi figurativi legati per esempio all'attività dei volontari

Non si applica ai rendiconti per cassa previsti opzionalmente per gli Ets con proventi inferiori a 300 mila euro nell'esercizio precedente

Relazione di missione

La Relazione di missione "illustra da un lato le poste di bilancio, e dell'altro lato l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione"

- Le informazioni sono in parte tipiche del mondo societario, e in parte specifiche del mondo non profit

Destinatari dell'informativa

L'OIC 35 ribadisce l'utilità del bilancio d'esercizio (in un'ottica di trasparenza) per garantire informazioni agli stakeholders, in particolare ai soggetti che forniscono risorse agli ETS sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari)

Criteri di redazione

Il DM 5 marzo 2020, nell'Introduzione dell'Allegato che contiene gli schemi di bilancio degli ETS, afferma che gli **ETS nella redazione del bilancio seguono principalmente le norme contenute nel Codice civile e i principi contabili nazionali** in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli ETS
Coerentemente il principio contabile OIC 35 ETS nella sostanza conferma l'applicabilità di tutti i principi contabili già emanati per il "mondo profit" con tre sole modifiche:

a. Una modifica della chiave applicativa del postulato della continuità aziendale, che in assenza di uno scopo di lucro fa riferimento alla valutazione prospettica della semplice capacità dell'ente di continuare a svolgere la propria attività (mantenimento degli equilibri economici e finanziari) per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio

(Continua)

Postulati del principio: Continuità

In particolare, riguardo al criterio della continuità aziendale al paragrafo 6 è riportato che:

«la direzione aziendale deve verificare la sussistenza della continuità aziendale attraverso una valutazione prospettica della capacità dell'ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Il paragrafo in oggetto specifica inoltre che, per effettuare tale valutazione, la **direzione aziendale può predisporre un budget o un bilancio previsionale che dimostri la disponibilità, almeno per i successivi 12 mesi, di risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte**»

Postulati del principio

b. Un adattamento del principio OIC 9 che disciplina il trattamento delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che prevede, in caso di valore recuperabile di un'immobilizzazione inferiore al suo valore contabile, la svalutazione fino al maggiore tra il suo valore d'uso e il *fair value* al netto dei costi di vendita. Per determinare il valore d'uso per gli ETS il principio OIC 35, data l'assenza di scopo di lucro, non richiede l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri generati dall'uso dell'immobilizzazione ma semplicemente la verifica della sostenibilità degli ammortamenti futuri ad essa riferiti
c. Un'integrazione delle modalità di rilevazione e rappresentazione in bilancio con alcune regole specifiche applicabili ad alcune voci di bilancio tipiche degli ETS: le "transazioni non sinallagmatiche", le quote associative e gli apporti dei soci fondatori

Inquadramento normativo dei bilanci degli ETS e nuovi limiti per la rendicontazione

Obbligo di redigere il bilancio d'esercizio

In base all'art. 13 del codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore redigono il bilancio costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione.
Tuttavia, qualora ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate non superino un certo limite, è facoltà dell'ente di ricorrere al rendiconto per cassa «ordinario».

Gli schemi del bilancio d'esercizio e del rendiconto per cassa sono stati definiti dal DM 5.3.2020.

Rendiconto per cassa «ordinario»

La L. 104/2024 modifica i presupposti per poter ricorrere al rendiconto per cassa.

Dal 3.8.2024 possono utilizzarlo:

- solo gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica;
- qualora le entrate complessive non siano superiori a 300.000 euro (il limite precedente era fissato a 220.000 euro).

Ne consegue indirettamente che sono tenuti a redigere il bilancio d'esercizio in forma ordinaria gli enti del Terzo settore:

- senza personalità giuridica con entrate comunque denominate superiori a 300.000 euro;
- dotati di personalità giuridica che – come si vedrà oltre – superino la soglia di 60.000 euro annui di entrate.

Rendiconto per cassa «in forma aggregata»

Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro diventa possibile redigere il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata.

Sono interessati dalla disposizione "tutti gli enti del Terzo settore", senza distinzioni o precisazioni ulteriori in ordine alla personalità giuridica (circ. Min. Lavoro e politiche sociali 9.8.2024 n. 6, § B).

Rendiconto per cassa «in forma aggregata»

	Disciplina in vigore fino al 2.8.2024	Disciplina in vigore dal 3.8.2024
Bilancio costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione	Tutti gli ETS non commerciali (salvo utilizzo del rendiconto per cassa)	Tutti gli ETS non commerciali (salvo utilizzo del rendiconto per cassa anche aggregato). Tutti gli ETS commerciali (facoltativo).
Rendiconto per cassa (utilizzo facoltativo)	ETS non commerciali con entrate inferiori a 220.000 euro	Solo ETS non commerciali senza personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000 euro.
Rendiconto per cassa con voci aggregate (utilizzo facoltativo)	–	Tutti gli ETS non commerciali con entrate non superiori a 60.000 euro.

Bilancio d'esercizio per ETS Commerciali

Per gli ETS, diversi dalle imprese sociali, che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (c.d. ETS commerciali), è stata introdotta la possibilità di redigere il bilancio utilizzando la modulistica prevista dal co. 1 dell'art. 13 del Codice del Terzo settore, ossia redigendo il bilancio comprensivo di Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione.

Si tratta di una facoltà, restando possibile redigere il bilancio nella forma richiesta alle società commerciali ai sensi degli artt. 2423 ss. c.c.

Operatività e Termini: nuove disposizioni

Operatività delle nuove disposizioni

I nuovi limiti dimensionali sopra indicati trovano applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 104/2024 (3.8.2024), ossia il bilancio per l'esercizio 2025.
Per gli enti con esercizio non coincidente con l'anno solare, occorre distingue in base alla data di inizio dell'esercizio finanziario:

- per l'ETS il cui esercizio inizi, ad esempio, l'1.9.2024 (o in altra data del 2024 successiva all'entrata in vigore della L. 104/2024), la nuova disciplina si applica già a partire dal bilancio 2024-2025, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio finanziario 2023-2024;
- per l'ETS il cui esercizio inizi, ad esempio, l'1.7.2024 (o in altra data del 2024 antecedente l'entrata in vigore della L. 104/2024), la nuova disciplina si applica a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento le risultanze tratte dal bilancio dell'esercizio finanziario 2024-2025 (circ. Min. Lavoro e politiche sociali 9.8.2024 n. 6, § C).

Termini di deposito del Bilancio e del Rendiconto

Il bilancio d'esercizio, o il rendiconto, sono depositati presso il RUNTS, da parte degli ETS non commerciali, oppure presso il Registro delle imprese, da parte degli ETS commerciali.

Fino al 2.8.2024, l'obbligo di deposito era assolto entro il 30 giugno di ogni anno.

Per effetto delle modifiche della L. 104/2024, a decorrere dai bilanci approvati a partire dal 3.8.2024:

- gli **ETS non commerciali** depositano il bilancio presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- gli **ETS commerciali** depositano il bilancio presso il Registro delle imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione.

Grazie per l'attenzione

Le slide e il materiale fornito è di proprietà di Audirevi Scuola
Ogni utilizzo al di fuori della formazione Audirevi Spa deve essere autorizzato.

Appendix

Le slide e il materiale fornito è di proprietà di Audirevi Scuola
Ogni utilizzo al di fuori della formazione Audirevi Spa deve essere autorizzato.

Transazioni non sinallagmatiche

Le **"transazioni non sinallagmatiche"** sono definite come le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (*esempio: erogazioni liberali, proventi del 5xmille, raccolta fonti*) o quest'ultima è di valore simbolico

Queste danno luogo all'iscrizione nello stato patrimoniale di attività rilevate al *fair value* alla data di acquisizione

In contropartita all'iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati, in conformità alle diverse casistiche considerate, i proventi nel rendiconto gestionale classificati sulla base della tipologia dell'attività svolta e nella voce più appropriata

(continua)

Transazioni non sinallagmatiche

L’iscrizione delle attività al fair value avviene quando lo stesso è attendibilmente stimabile. Qualora il fair value non sia attendibilmente stimabile, l’Ente ne dà conto nella relazione di missione

Anche i beni acquistati ad un valore simbolico rispetto al loro reale valore di mercato sono contabilizzati secondo le previsioni per le transazioni non sinallagmatiche

I beni di magazzino ricevuti gratuitamente nel corso dell’anno possono essere rilevati al loro fair value al termine dell’esercizio anziché al loro fair value al momento dell’iscrizione in bilancio

Nei costi e proventi figurativi, vale a dire nel prospetto posto in calce al rendiconto gestionale di cui non è obbligatoria la compilazione, potrà rientrare il fair value attribuito all’attività dei volontari, sia occasionali sia abituali, nonché quello relativo alle erogazioni gratuite di beni e servizi ricevuti

Erogazioni vincolate

Nel caso delle erogazioni vincolate bisognerà procedere ad una differente contabilizzazione a seconda che il vincolo sia imposto dall'organo amministrativo o dal donante.

1. Nel primo caso l'ente, laddove si vincolino risorse a progetti specifici, va rilevato un accantonamento nella voce da aggiungere nel rendiconto gestionale A9) "Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" (oppure E8, con la stessa descrizione, nel caso in cui le somme siano destinate a copertura delle spese di supporto generale future); la rilevazione in contropartita va registrata nella voce del Patrimonio netto vincolato AII 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali".

Una riserva questa rilasciata poi in contropartita alla voce, anch'essa da aggiungere nel rendiconto gestionale, A10) "Utilizzo riserva vincolata per decisone degli organi istituzionali" (oppure E9, con la stessa descrizione, nel caso in cui le somme siano destinate a copertura delle spese di supporto generale)

(continua)

Erogazioni vincolate

2) Qualora il vincolo sia apposto da un donatore, l'ente, invece, dovrà rilevare in contropartita alle attività ricevute direttamente nella voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) "Riserve vincolate destinate da terzi"; successivamente, al realizzarsi della destinazione delle risorse vincolate, la riserva verrà rilasciata in contropartita all'apposita voce di provento del rendiconto gestionale o alle voci aggiunte A10) o E9) riferite all'utilizzo delle riserve vincolate.

Erogazioni condizionate

Le erogazioni liberali condizionate, ovvero quelle soggette a clausola di potenziale restituzione della donazione, dovranno essere rilevate nell'attivo patrimoniale in contropartita al debito iscritto nella voce D5) "Debiti per le erogazioni liberali condizionate"

Debito che sarà, poi, rilasciato al rendiconto gestionale in funzione del venir meno della condizione.

Le quote associative e gli apporti dei fondatori

Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell'esercizio sono iscritti in contropartita a:

a) Patrimonio netto nella voce AI) "Fondo dotazione dell'ente" se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale dell'ente

b) Rendiconto gestionale nella voce A1) "Proventi da quote associative e apporti dei fondatori" negli altri casi, a meno che dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale dell'ente (*esempio apporti per ricapitalizzazione*)

I "proventi da quote associative e apporti dei fondatori" sono rilevati nel rendiconto gestionale nell'esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

Nexia Audirevi Scuola

«Un impegno costante,
dove il risultato è di tutti e non di pochi»

Chi siamo

Nexia Audirevi

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e Iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel 1997 (oggi abrogato), **Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring, Formazione professionale**: aree che operano in sinergia con l'obiettivo di offrire al Cliente un'ampia gamma di soluzioni e rispondere alle molteplici esigenze dei mercati. Grazie alla continua formazione e alla presenza di professionalità qualificate, **Audirevi lavora con un processo efficace e dinamico per garantire un servizio di eccellenza.**

Siamo revisori ed esperti contabili, un Team di professionisti che hanno maturato la loro esperienza in realtà nazionali e internazionali. Il valore umano e le competenze dei nostri collaboratori, integrati con la qualità di un servizio rigoroso e trasparente, sono il marchio di qualità garantito da Audirevi.

Indipendenza, professionalità, integrità ed etica sono i nostri valori.

Nexia
Audirevi Scuola

La Scuola di Audirevi offre un calendario di **eventi formativi dal taglio pratico ed esperienziale, sia in aula che in modalità webinar.**

Un confronto con professionisti e consulenti per acquisire nuove metodologie, strumenti di lavoro ed aggiornamenti normativi.

Non solo la trasmissione dei contenuti, ma la messa in pratica dell'esperienza, per trasferirla dall'aula in azienda.

Audirevi propone ai professionisti **corsi accreditati al MEF**, erogando i crediti necessari per la **formazione continua dei Dottori Commercialisti e Revisori Legali, anche presso gli ODCEC.**

Nexia
Audirevi Scuola

Corsi di formazione

L'approccio formativo è differente a seconda delle esigenze del Cliente: **i nostri docenti sono in grado di trasferire competenze di base, organizzare esercitazioni pratiche, fornire aggiornamenti professionali o approfondimenti su temi di alta specializzazione.**

Le materie trattate includono:

- **Normativa, principi e tecniche della revisione contabile**
- **Principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS-IFRS)**
- **Normativa antiriciclaggio**
- **Bilancio di sostenibilità**
- **Controllo di gestione; analisi di bilancio e valutazioni**
- **Tecniche per la redazione di business plan e piani industriali**
- **Finanza aziendale; gestione del credito**

Nexia
Audirevi Scuola

Nexia
Audirevi Scuola

Servizi

Audirevi Scuola, oltre ai corsi di formazione, offre servizi dedicati agli studi professionali.

Carte di lavoro e Manuale di Qualità per il Professionista

Affiancamento nella predisposizione delle carte di lavoro negli interventi di revisione legale dei conti e del manuale della Qualità, al fine di supportare il professionista nella sua attività.

Affiancamento nella stesura del Manuale della Qualità

Predisposizione del Manuale Audit delle carte di lavoro

Implementazione del Manuale Audit delle carte di lavoro

Nexia
Audirevi Scuola
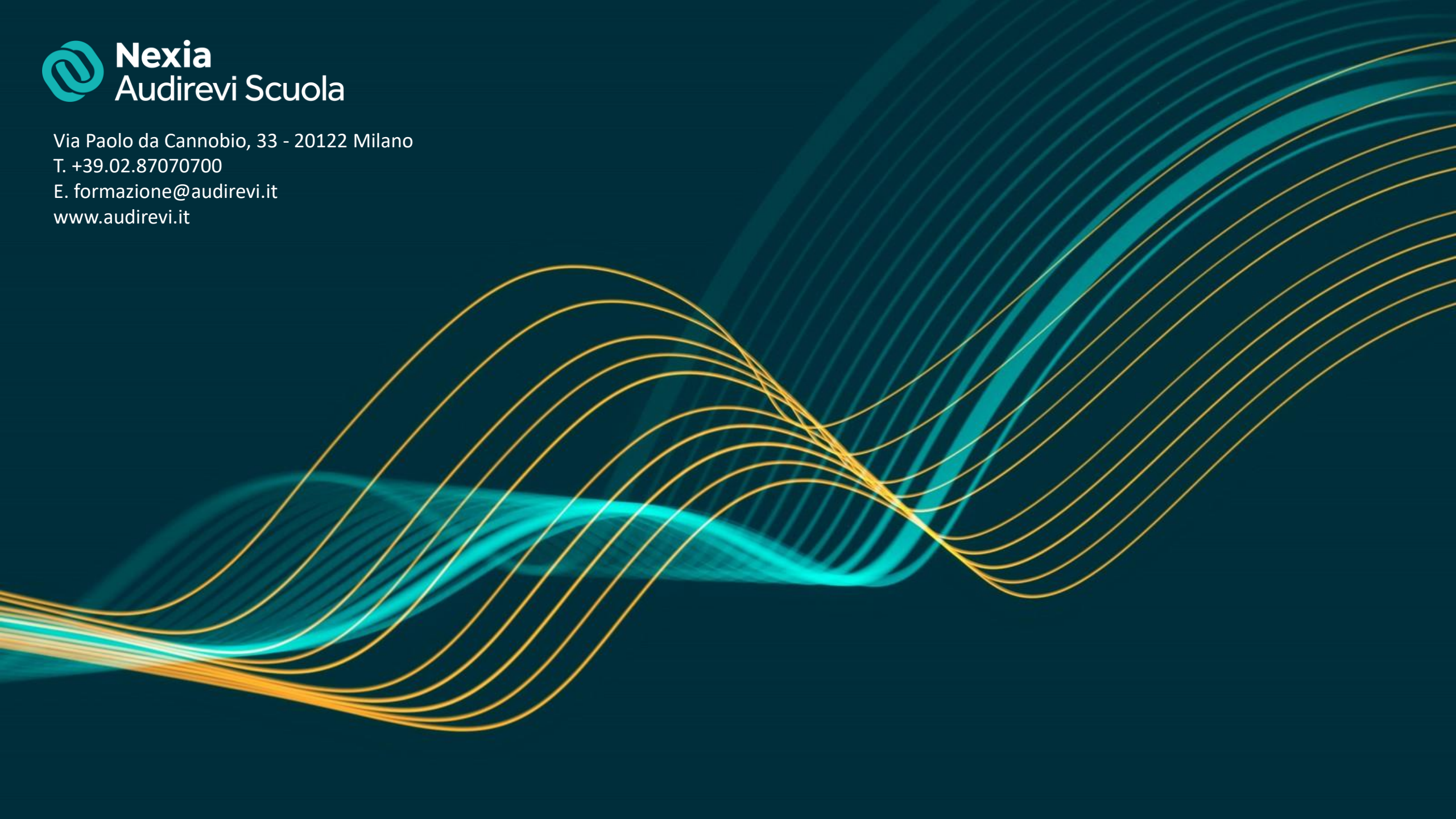
Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano
T. +39.02.87070700
E. formazione@audirevi.it
www.audirevi.it